



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)
P.IVA e C.F. 00291090876

UFFICIO DEL SINDACO
Tel: 0942/980230 –Fax 0942 984505
e-mail sindaco@comune.castiglionedisicilia.ct.it
pec: sindaco.castiglionedisicilia@legalmail.it

DECRETO N. 14 DEL 17/10/2022

OGGETTO: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL SINDACO

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare l’art. 2, disciplinante la materia relativa alla conclusione del procedimento amministrativo;

VISTI i commi 9 e seguenti del citato articolo 2, in particolare i commi 9 bis e 9 ter, da ultimo modificati dal comma introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a) della legge n. 120 del 2020 e, successivamente, dall’art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021, nella versione che segue: *9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta

dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

CONSIDERATO che

- a) la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento comunale, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni, così come previsto dalla disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e confluita nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge 241/1990;
- b) le più recenti modifiche legislative inerenti ai termini di conclusione del procedimento dettate dai commi 9 e seguenti dell'articolo 2 della legge 241/1990, sono finalizzate a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati;
- c) tali disposizioni hanno introdotto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile, riconoscendo la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile di tali soggetti inadempienti;

DATO ATTO che la norma prevede che l'inosservanza da parte del dirigente o del funzionario responsabile del termine di conclusione del procedimento, costituisce elemento di valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile;

VALUTATO che la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*":

- a) all'articolo 1, comma 9, dispone l'obbligo per ogni amministrazione di monitorare il rispetto dei termini, previsti per la conclusione dei procedimenti;
- b) all'articolo 1, comma 15, dispone di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, prevedendo la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- c) all'articolo 1, comma 28, dispone che ogni amministrazione elimini subito le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali, e pubblichi i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera a) nel proprio sito internet istituzionale;
- d) all'articolo 1, comma 30, obbliga le amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

CONSIDERATO che l'art. 97, comma 4, del vigente D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, e che, tra l'altro, può essere chiamato ad esercitare "*ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia*" (lett. d);

DATO ATTO che

- a) questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- b) le funzioni di cui all'articolo 107 del vigente D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono esercitate dai Responsabili dei Settori, ai quali il Sindaco, con propri precedenti provvedimenti, ha conferito la titolarità di Posizione Organizzativa a norma dell'art. 15 C.C.N.L. del 22/01/2004;
- c) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi attribuiti a ciascuna unità organizzativa del Comune sono sempre di competenza dei Responsabili dei Settori;

RITENUTO alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e della organizzazione del Comune, di individuare nel Segretario comunale titolare la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, in caso di inerzia del Responsabile del Settore inadempiente;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di individuare nella persona del Segretario comunale titolare, Dott. Giuseppe Cicala, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90.

Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori ed al Segretario comunale.

Castiglione di Sicilia, li 17/10/2022.

